Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 marzo 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1971, n. **1373**.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna . . . . Pag. 2075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1971, n. **1374**.
Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia . . . . . . Pag. 2075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1971, n. **1375**.
Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta . . . . . . Pag. 2075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **1376**.
Estinzione della fondazione « Scuola di agricoltura pratica Giovanni Antonio Pischedda » . . . . Pag. 2076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. **1377**.
Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile . . Pag. 2076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1378**.
Autorizzazione alla fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, ad accettare una donazione. Pag. 2076

Errata-corrige: (Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275) . . . . . . Pag. 2076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 2076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche. Pag. 2076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1972.
Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania . . . . Pag. 2077

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Montesilvano . . . . Pag. 2077

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.
Norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra Pag. 2079

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.
Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Abruzzo . . . . Pag. 2080

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.
Costituzione del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali . . Pag. 2080

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.
Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali . . . . . Pag. 2081

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.
Nomina dei due vice presidenti del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali. Pag. 2081

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Piemonte . . Pag. 2081

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Puglie . . . . . Pag. 2082

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 2082

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria . . . . Pag. 2082

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.
Costituzione della riserva zoologica « Pantaniello » in provincia di L'Aquila . . Pag. 2083

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia . . Pag. 2085

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta ing. E. Recchi - impresa costruzioni - cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore . . . . Pag. 2085

DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1972.
Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Ravenna . . . . . . Pag. 2085

DECRETO PREFETTIZIO 16 febbraio 1972.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia . . . . Pag. 2085

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 febbraio 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Vigasio . . . . Pag. 2086

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 1/1972 del 14 marzo 1972 - Cassa conguaglio zucchero. Integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione da parte della Cassa conguaglio zucchero . . . . Pag. 2087

Provvedimento n. 2/1972 del 14 marzo 1972 - Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Ripristino, con modifiche, del provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 . . . . Pag. 2087

Provvedimento n. 3/1972 del 14 marzo 1972 - Residui paraffinosi greggi . . . . Pag. 2088

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 2088

Ministero dei lavori pubblici:

Variante al piano regolatore generale di Roma Pag. 2088

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2088

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-NU ». Pag. 2088

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in provincia di Foggia . . . . Pag. 2088

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì e sostituzione del commissario governativo . . . . Pag. 2089

Ministero della sanità: Autorizzazione di una nuova confezione per l'acqua minerale « Chiarella » . . . Pag. 2089

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Società piemontese di archeologia e belle arti ad accettare un'eredità . . . . Pag. 2089

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2089

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2090

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano e del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli . . . . . Pag. 2090

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria. Pag. 2090

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo di commissariato militare marittimo . . . . Pag. 2091

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » qualificato . Pag. 2095

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » qualificato . . . Pag. 2095

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » specializzato . . Pag. 2095

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova . . . . Pag. 2095

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova . . . . Pag. 2096

Ufficio veterinario provinciale di Brindisi: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Brindisi . . . . . . Pag. 2096

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1972, n. 1.
Bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972 . . . . Pag. 2096

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1971, n. **1373.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati ripartiti, fra le varie facoltà universitarie, i posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1966-67, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 18 giugno 1971, nella quale la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 62, per il raddoppiamento della cattedra di economia politica venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di economia e commercio;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di economia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 93. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1971, n. **1374.**

Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 31 marzo 1962 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Foggia;

Vista la delibera n. 5 del 31 gennaio 1971 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia;

Vista la nota n. 101181/74 del 5 aprile 1971 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 10 luglio 1971 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia nei termini indicati dalla delibera n. 5 del 31 gennaio 1971 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1971, n. **1375.**

Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 13 maggio 1962, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Caserta;

Viste le delibere n. 11 del 30 luglio 1969 del consiglio generale, n. 89 del 26 giugno 1970 del comitato direttivo e n. 4 del 18 dicembre 1970 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta;

Viste le note n. 101743/74 del 15 giugno 1970 e numero 103426/74 del 12 dicembre 1970 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta nei termini indicati dalle delibere n. 11 del 30 luglio 1969 del consiglio generale, n. 89 del 26 giugno 1970 del comitato direttivo e n. 4 del 18 dicembre 1970 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 89. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **1376.**

Estinzione della fondazione « Scuola di agricoltura pratica Giovanni Antonio Pischedda ».

N. 1376. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Scuola di agricoltura pratica Giovanni Antonio Pischedda», in S. Maria di Montresta presso Bosa, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bosa, che assume la denominazione di « Istituto professionale di Stato per l'agricoltura Giovanni Antonio Pischedda ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 91 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. **1377.**

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Edmondo Sobrero ed Adriana Paganini, per il prezzo di L. 35.730.000, l'appartamento posto al quarto piano del fabbricato sito in Torino alla via S. Francesco da Paola n. 22, composto di sette vani, doppi servizi ed accessori con una cantina; riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 109750, foglio n. 197, mappale 94 sub 19.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 79. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1378.**

Autorizzazione alla fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dalla signora Maria Gallotti ved. Pini, consistente in alcuni oggetti d'interesse artistico e storico del valore complessivo di L. 2.000.000, come da atto notarile di donazione dell'11 dicembre 1970, repertorio n. 426222, a rogito dott. Eugenio Gelpi, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 90. — VALENTINI

ERRATA-CORRIGE

Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 « Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1972, n. 31, in luogo di: « . . . secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, . . . » leggasi: « . . . secondo comma dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, . . . ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, ispettore generale del Ministero del tesoro, dott. Mario Di Gennaro;

Visto il telegramma del Ministero del tesoro in data 14 dicembre 1971, con il quale quell'amministrazione designa, in sostituzione del dimissionario, l'ispettore generale dott. Ernesto Bigioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ispettore generale del Ministero del tesoro, dott. Ernesto Bigioni, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Mario Di Gennaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 344

(4234)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, dimissionario, consigliere della Corte dei conti, dott. Giorgio Pes;

Vista la designazione sostitutiva effettuata dalla Corte dei conti, con lettera n. 74/Ris. del 18 dicembre 1971;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti, dott. Francesco Sernia, è nominato membro effettivo della com-

missione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche », in sostituzione del consigliere dott. Giorgio Pes, dimissionario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 345

(4233)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1972.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1971, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41.

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione Campania nella seduta del 25 gennaio 1972, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania è costituita come segue:

Presidente:

Fabiani dott. Luigi, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Covelli dott. Silvino, consigliere della Corte dei conti;

Casella dott. Corrado, vice prefetto;

Santolicandro dott. Mario, direttore di sezione;

Esposito dott. Andrea, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Zampella avv. Vincenzo, esperto nelle discipline amministrative;

Porzio avv. Lelio, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Aurelio Grasso, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Grumetto dott. Pietro, referendario della Corte dei conti;

D'Adamo dott. Giovanni, vice prefetto;

De Tilla avv. Maurizio, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 349

(4186)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Montesilvano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare e la zona costiera nel comune di Montesilvano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montesilvano (Pescara);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, per la loro conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti fra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture all'interno, dalla strada statale e dalla fer-

rovia verso il mare e verso le alture, da queste ultime e dai loro molti versanti pubblici verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia, determinando tutto ciò una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da formare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

Le zone collinare e costiera site nel territorio del comune di Montesilvano (Pescara) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *zona collinare*: dalla linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara (linea parallela alla strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa mt. 305), fino all'intersezione con l'asse del fosso di scolo delle acque, corrispondente al km. 44 + 300 della strada statale n. 16; di qui lungo l'asse di detto fosso fino ad incontrare il ciglio verso mare della strada provinciale contrada S. Filomena-Montesilvano Colli; indi lungo il medesimo ciglio di detta strada provinciale fino alla intersezione con l'asse della strada comunale Macchiano fino ad intersecare l'asse della strada privata Chiappinella; indi lungo l'asse di detta strada privata, fino ad intersecare l'innesto dell'asse della strada poderale Casino del Colle; indi, seguendo l'asse della strada poderale, ed attraverso alcuni segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, ridiscende lungo l'asse della strada comunale Casino del Colle sino ad intersecare l'asse della via Chiappinelli; da qui, lungo l'asse di detta via Chiappinelli fino all'innesto dell'asse della via privata Colle della Vecchia; indi lungo l'asse e segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, fino all'intersezione con l'asse via Chiarini; di qui lungo l'asse di detta via Chiarini sino ad incontrare la linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara.

2) *zona costiera*: dalla linea del confine con il comune di Pescara, e lungo tale linea, fino ad incrociare il piede del rilevato, lato mare, della ferrovia Pescara-Ancona, di qui, lungo l'allineamento del rilevato stesso fino alla intersezione con l'asse del Cavatone Ghiotti; di qui lungo l'asse del Cavatone Ghiotti fino all'intersezione con l'asse della via Chieti; indi, lungo l'asse della via Chieti il vincolo prosegue sull'allineamento dell'asse della via Lazio, fino ad intersecare l'asse di via Abruzzo; di qui, per breve tratto, verso est, lungo l'asse di via Abruzzo fino all'intersezione con l'asse della via Emilia; di qui lungo l'asse di detta via Emilia fino all'incrocio col ciglio sud del viale Europa; indi lungo il ciglio suddetto fino ad intersecare l'asse della Nuova Strada da denominare; di qui, lungo l'asse della Nuova Strada da denominare, fino all'intersezione col ciglio nord del viale Riviera; indi, lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia eredi Cifani; di qui, lungo l'asse della strada della colonia eredi Cifani, e poi la linea del suo prolungamento, fino alla sponda sud del fiume Saline; indi, lungo la sponda del fiume Saline fino all'intersezione del limite della proprietà demaniale; indi, segue il limite demaniale fino ad incontrare il ciglio ovest del viale Riviera; di qui lungo tutto il ciglio ovest del viale Riviera, si ricongiunge alla linea di confine con il comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di l'Aquila curerà che il comune di Montesilvano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 settembre 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Oggi, 3 luglio 1969 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale di Pescara per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) proposta di vincolo su alcune zone del comune di Montesilvano;

(*Omissis*).

Dal vincolo si intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Ancona ed ogni suo eventuale ampliamento o spostamento.

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulle zone citate.

Le zone vincolate sono descritte come segue:

a) *Zona collinare di Montesilvano.*

Il vincolo si estende in una zona così delimitata: dalla linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara (linea parallela alla strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa mt. 305) fino all'intersezione con l'asse del fosso di scolo delle acque, corrispondente al km. 44 + 300 della strada statale n. 16; di qui lungo l'asse di detto fosso fino ad incontrare il ciglio verso mare della strada provinciale contrada S. Filomena-Montesilvano Colli; indi lungo il medesimo ciglio di detta strada provinciale fino alla intersezione con l'asse della strada comunale Macchiano fino ad intersecare l'asse della strada privata Chiappinella; indi lungo l'asse di detta strada privata, fino ad intersecare l'innesto dell'asse della strada poderale Casino del Colle; indi, seguendo l'asse della strada poderale, ed attraverso alcuni segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, ridiscende lungo l'asse della strada comunale Casino del Colle sino ad intersecare l'asse della via Chiappinelli; da qui, lungo l'asse di detta via Chiappinelli fino all'innesto dell'asse della via privata Colle della Vecchia; indi lungo l'asse e segmenti di limiti di proprietà privata, come da planimetria, fino all'intersezione con l'asse via Chiarini; di qui lungo l'asse di detta via Chiarini sino ad incrociare la linea limite dello spostamento della ferrovia Ancona-Pescara.

b) *Zona costiera di Montesilvano.*

Dalla linea di confine con il comune di Pescara e lungo tale linea, fino ad incrociare il piede del rilevato, lato mare, della ferrovia Pescara-Ancona, di qui, lungo l'allineamento del rilevato stesso fino alla intersezione con l'asse del Cavatone Ghiotti; di qui lungo l'asse del Cavatone Ghiotti fino all'intersezione con l'asse della via Chieti; indi, lungo l'asse della via

Chieti il vincolo prosegue sull'allineamento dell'asse della via Lazio, fino ad intersecare l'asse di via Abruzzo; di cui, far breve tratto, verso est, lungo l'asse di via Abruzzo fino all'intersezione con l'asse della via Emilia; di qui lungo l'asse di detta via Emilia fino all'incrocio col ciglio sud del viale Europa; indi lungo il ciglio suddetto fino ad intersecare l'asse della Nuova Strada da denominare; di qui lungo l'asse della Nuova Strada da denominare, fino all'intersezione col ciglio nord del viale Riviera; indi, lungo detto ciglio, sino ad intersecare l'asse della strada privata della colonia eredi Cifani; di qui, lungo l'asse della strada della colonia eredi Cifani e poi la linea del suo prolungamento, fino alla sponda sud del fiume Saline; indi lungo la sponda del fiume Saline fino alla intersezione del limite della proprietà demaniale; indi segue il limite demaniale fino ad incontrare il ciglio ovest del viale Riviera; di qui, lungo tutto il ciglio ovest del viale Riviera, si ricongiunge alla linea di confine con il comune di Pescara.

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di liquidazione delibera:

a) su tutti i provvedimenti emessi dal direttore generale per le pensioni di guerra, concessivi o negativi delle pensioni, assegni o indennità previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni;

b) sulle proposte di revoca dei provvedimenti concessivi di pensioni o di assegni predetti, anche se emessi dai direttori provinciali del Tesoro;

c) sulle proposte da presentare al Ministro per il tesoro sui ricorsi gerarchici previsti dall'art. 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e in tutti gli altri casi in cui spetti al Ministro di provvedere.

Il Ministro può interpellare il comitato su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.

Il comitato ha facoltà di sottoporre al Ministro proposte intese a semplificare o migliorare il servizio delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Il presidente del comitato esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente decreto.

Egli designa il vice presidente che lo sostituisca in caso di impedimento.

Art. 3.

Il comitato esercita le sue funzioni in adunanza generale oppure suddiviso in sezioni o costituito in sezione speciale.

Art 4.

L'adunanza generale è convocata dal presidente con avviso inviato a tutti i membri del comitato e al direttore generale delle pensioni di guerra, che ha facoltà di assistervi, senza diritto di voto, anche a mezzo di un funzionario appositamente delegato.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle questioni da trattare e la nomina del relatore per ciascuna di esse.

Art. 5.

L'adunanza generale è presieduta dal presidente del comitato ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica, di cui almeno otto magistrati della Corte dei conti e due sanitari.

Sono devolute alla competenza dell'adunanza generale le questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra che possono formare oggetto di proposte al Ministro per il tesoro. Il presidente del comitato, può, inoltre, deferire all'adunanza generale le questioni, in ordine alle quali si sia determinato contrasto tra le sezioni ovvero che concernano criteri di massima di particolare importanza. Tale facoltà può essere esercitata anche se sia intervenuta deliberazione di una sezione, che non sia la sezione speciale. La deliberazione adottata in adunanza generale sostituisce a tutti gli effetti quella della sezione.

Art. 6.

Le sezioni, alle quali non intervenga il presidente del comitato, sono presiedute da uno dei tre vice presidenti titolari oppure da uno dei membri ai quali sia stato conferito l'incarico a norma del terzo comma dello art. 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313. In mancanza, presiede un magistrato della Corte dei conti che abbia la qualifica non inferiore a quella di consigliere ovvero altro magistrato designato dal presidente.

Art. 7.

La composizione delle sezioni è stabilita dal presidente del comitato, il quale, per ciascuna seduta, nomina i relatori delle pratiche da trattare.

Le sezioni deliberano con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che a ciascuna seduta possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle associazioni indicate nell'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

La composizione della sezione speciale è stabilita, per ciascuna seduta, dal presidente del comitato, che nomina i relatori delle pratiche da trattare.

La sezione speciale delibera con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a sette, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti, un sanitario ed un rappresentante delle associazioni indicate nel terzo comma dell'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 9.

I provvedimenti per i quali il direttore generale delle pensioni di guerra chiede un ulteriore esame da parte del comitato ai sensi dell'art. 15 della legge 28 luglio 1971, n. 585, devono essere muniti di una relazione contenente l'esposizione dei fatti e i motivi della richiesta.

Art. 10.

La sezione speciale delibera:

a) sulle proposte di revoca di cui all'art. 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

b) sui provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro;

c) sulle richieste di riesame di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

In materia di revoca la sezione speciale osserva la procedura prevista dall'art. 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

In caso di ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il competente ufficio del Ministero del tesoro, ove ritenga che il ricorso non possa essere senz'altro integralmente accolto, provvede a dare dettagliata comunicazione all'interessato dei motivi che hanno determinato il provvedimento impugnato, assegnando un termine per la eventuale presentazione di memorie e documenti.

Ultimata l'istruttoria l'ufficio trasmette al comitato il fascicolo degli atti con lo schema del decreto ministeriale e con una relazione esplicativa.

La sezione speciale potrà chiedere che venga esperita ulteriore istruttoria.

Art. 12.

La segreteria del comitato esercita le sue funzioni alle dipendenze del presidente.

Al personale della segreteria del comitato è preposto, in qualità di direttore, un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 13.

A tutte le adunanze assiste, quale segretario, un funzionario del Ministero del tesoro in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, nominato con decreto del Ministro su proposta del presidente del comitato.

Il segretario redige un verbale nel quale indica l'ora di inizio e di chiusura della seduta, il nome dei membri intervenuti, le questioni trattate e le deliberazioni adottate.

Il verbale è firmato da chi ha presieduto la seduta e dal segretario.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1972.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 863/21 del 18 dicembre 1971, con la quale il Presidente della giunta regionale d'Abruzzo comunica che il dott. Domenico Susi è stato designato a rappresentare detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Domenico Susi è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica quale rappresentante della regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1972

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1972
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 246

(3869)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Costituzione del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto i proprio decreto in data 8 febbraio 1968, e successive modifiche, riguardanti la costituzione del comitato di amministrazione del Fondo medesimo, di cui all'art. 4 della citata legge;

Considerato che il nominato organo collegiale è venuto a scadere per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni effettuate per la nomina a membro del comitato stesso;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sono stati nominati gli otto membri, di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 della richiamata legge, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Decreta:

Il comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali è costituito, oltre al presidente, come segue:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale, membro;

Scarponi dott. Sabino, ispettore generale del Ministero della marina mercantile, membro;

Rinaldis dott. Filippo, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro;

Pelizzari ing. Pierluigi, in rappresentanza degli industriali, membro;

Lo Vecchio Musti prof. Manlio, in rappresentanza dei commercianti, membro;

Forcignanò dott. Giovanni, in rappresentanza degli armatori, membro;

Papagno dott. Domenico, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari, membro;

Betti dott. Leo, Gioè Giovanni e Romano Ciro, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL, membri;

Bruzzone Giovanni, Ciufo Angelo e Rum Luigi, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CGIL, membri;

Ortolani Aldo e Di Mario Mario, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - UILTATEP, membri;

Giordano dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il direttore di divisione dott. Luigi Giordano.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(3848)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1968, e successive modifiche, concernenti la costituzione del collegio dei revisori dei conti del Fondo medesimo, di cui all'art. 6 della legge citata;

Considerato che il nominato organo collegiale è venuto a scadere per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Viste le nomine e le designazioni a membro del collegio stesso;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30 dicembre 1971, riguardante la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali in seno a detto collegio;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali è costituito come segue:

Membri effettivi:

Tavernese dott. Raffaele, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Orga dott. Luigi, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro;

Cerchia dott. Angelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, membro;

Garozzo rag. Salvatore, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL, membro;

Persico dott. Giuseppe, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CGIL, membro.

Membri supplenti:

Palombi dott. Ermanno, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, membro;

Cavallucci avv. Pietro, in rappresentanza della Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - UILTATEP, membro.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(3849)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Nomina dei due vice presidenti del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del Fondo predetto;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge succitata;

Decreta:

Sono nominati vice presidenti del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

Betti dott. Leo, rappresentante della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: ATTAGUILE

(3850)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6861 in data 21 marzo 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera in data 7 dicembre 1971 con la quale l'avvocato distrettuale dello Stato di Torino ha designato quale membro della citata commissione regionale l'avv. Pietro Ugo Pavone, sostituto avvocato dello Stato, in sostituzione del dott. Carlo Carbone, trasferito presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sostituto avvocato dello Stato, avv. Pietro Ugo Pavone, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Torino è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte in sostituzione dell'avv. Carlo Carbone, trasferito all'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

Il presente provvedimento sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3857)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6962 in data 9 febbraio 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 3878 in data 12 novembre 1971 con la quale l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Bari ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato il sig. Michele Szots quale membro della predetta commissione regionale, in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione del sig. Lorenzo Colapietro, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Michele Szots, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari, dalla C.G.I.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del sig. Lorenzo Colapietro, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 375 in data 3 giugno 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 5760 in data 8 novembre 1971, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, ha comunicato che la C.I.S.L. ha designato il sig. Ezio Prelli quale membro della predetta commissione regionale di vigilanza, in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione del sig. Luigi Molinari, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Ezio Prelli, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste dalla C.I.S.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del sig. Luigi Molinari, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3854)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6862 in data 24 marzo 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il decreto ministeriale n. 2301 in data 24 giugno 1970 con il quale venne chiamato a far parte della predetta commissione regionale il dott. Lido Lodetti, in sostituzione del dott. Carlo Tanzi;

Vista la lettera n. 233/244 in data 26 ottobre 1971 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Genova ha comunicato che il direttore della ragioneria regionale di Genova ha designato quale membro della citata commissione regionale, il dott. Vincenzo Ferlito, in sostituzione del dott. Lido Lodetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Ferlito, direttore di sezione, designato dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Genova, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del dott. Lido Lodetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3855)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Costituzione della riserva zoologica « Pantaniello » in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione; estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per la informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto di quanto ha predisposto di recente la predetta commissione col documento sulla salvaguardia delle « zone umide », ritenute utili ed opportune all'equilibrio ecologico del territorio nazionale, per cui si ritengono necessari adeguati provvedimenti legislativi, nonchè la preparazione di una « carta nazionale » dei luoghi da salvaguardare o da ripristinare;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmnte la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale di « Chiarano Sparvera » di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, una piccola zona interessata dal laghetto denominato « Pantaniello » ubicato in comune di Barrea (L'Aquila), della superficie di Ha. 2 circa, compresa la corona perimetrica di protezione, distinta nel foglio di mappa 4 della carta plano-altimetrica (LAC) di Firenze in scala al 10.000, posta a quota 1817 m. s.l.m., che tale zona risponde ai requisiti richiesti, in quanto nelle acque del suddetto laghetto « Pantaniello », è presente una ricca ittiofauna pregiata che trova possibilità di riprodursi anche in ambiente a temperatura più bassa del normale;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici, a carattere locale;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foréste demaniali, con apposito atto deliberativo, emesso nella riunione tenutasi in data 30 dicembre 1971, n. 6/403;

Decreta:

Art. 1.

La zona che costituisce il lago di « Pantaniello », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio delle foreste demaniali di « Chiarano Sparvera » in agro del comune di Barrea, in provincia di L'Aquila, esattamente individuata nella planimetria al 10 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva zoologica ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO IV DELL'A.S.F.D. SCALA 1:10.000
F.D. CHIARANO SPARVERA
RISERVA ZOOLOGICA
PANTANIELLO
COMUNE DI
BARREA
PANTANIELLO
1907
Lago di Pantaniello
Barrea a Scanno
PANTANIELLO
SERRA LE GRAVARE
2008
2029
1900
2000
2100
1950
1985
Strada Comunale di Pantaniello
Strada Vicinale delle Gravare
Prati di Rienzo
Strada Vicinale da Colle S.Angelo a Laccio Prato
LACCIO PRATO
LIMITE DEL FOGLIO
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4182)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta ing. E. Recchi - impresa costruzioni - cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ing. E. Recchi - impresa costruzioni - cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti della ditta ing. E. Recchi - impresa costruzioni - cantiere galleria S. Lucia tra Salerno e Nocera Superiore, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4181)

DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1972.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il precedente decreto n. 1027/T, del 26 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° dicembre 1971-30 novembre 1974;

Vista la comunicazione in data 27 dicembre 1971, numero 3941, con la quale il medico provinciale di Ravenna rende noto che il Ministero della sanità ha segnalato per la nomina a segretario del predetto consesso, in sostituzione del dott. Antonio Anbano trasferito ad altra sede, il dott. Enrico Cancellieri, consigliere di 3ª classe del predetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Enrico Cancellieri, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Antonio Anbano, trasferito ad altra sede.

Ravenna, addì 8 gennaio 1972

Il prefetto: POPPI

(3919)

DECRETO PREFETTIZIO 16 febbraio 1972.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Considerato che è necessario provvedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia, scaduto per compimento del triennio di carica, essendo stato nominato con decreto prefettizio n. 3480 Gab. del 23 dicembre 1967;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Sentito il medico provinciale in merito alla nomina dei componenti non di diritto;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto, altresì, l'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia è rinnovato, per il triennio 1972-1975, nella composizione seguente:

Presidente:

il prefetto della provincia.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di Reggio Emilia;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente a Reggio Emilia;

l'ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Componenti non di diritto:

Borsatti dott. Ezio, medico condotto di Reggio Emilia;

Soncini Giuseppe, presidente dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

il direttore sanitario dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Sartori prof. Alberto, primario dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Alessi prof. Antonio, primario dell'ospedale di Novellara;

Benassi prof. Piero, dottore in medicina e chirurgia;

Mutolo dott. Pietro, dottore in medicina e chirurgia;

Bertelli dott. Nello, dottore in medicina e chirurgia, esperto in pediatria;

Michelotti dott. Quadrio, esperto in materie amministrative;

Seletti ing. Luigi, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Valli ing. Franco, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Pampari prof. Dino, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi;

Milani dott. Fausto, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Sani dott. Vincenzo, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Verzelloni Elvira, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Savini Aurora, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professioniste, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Agosti Gino, rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Castaldi dott. Roberto, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

D'Andrea dott. Antonio, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Fornaciari dott. Paolo, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Tommaso Lavorata, funzionario del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 16 febbraio 1972

(3847) *Il prefetto*: GRIECO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 febbraio 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Vigasio.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971 è stato sciolto il consiglio comunale di Vigasio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Evandro De Petris.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione e l'esecuzione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi riguardanti il compimento di importanti opere pubbliche, come la costruzione della nuova scuola elementare e il riattamento della scuola media, l'attuazione del piano di fabbricazione e gli adempimenti relativi ai nuovi accertamenti dell'imposta di famiglia che devono essere condotti a termine, come per legge, entro il trenta giugno prossimo.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione suddetta, ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge richiamate in vigore dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Verona, addì 9 febbraio 1972

Il prefetto: ZAFARANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Vigasio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Evandro De Petris;

Considerato che in data 11 febbraio 1972 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto, per la durata della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Vigasio, affidata al vice prefetto dott. Evandro De Petris con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 12 febbraio 1972.

Verona, addì 9 febbraio 1972

(4152) *Il prefetto*: ZAFARANA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1972 del 14 marzo 1972 - Cassa conguaglio zucchero. Integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione da parte della Cassa conguaglio zucchero.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1971 del 30 giugno 1971, punto 5), lettera *e*), (*Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1971, n. 164);

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi numeri 1216, n. 3/1970 e n. 5/1971, rispettivamente del 21 maggio 1969, del 13 marzo 1970 e del 26 febbraio 1971, con cui sono state disposte integrazioni per il ripianamento finanziario della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione per la somma complessiva di lire due miliardi e 880 milioni;

Ritenuto che in base alle attuali disponibilità della Cassa conguaglio zucchero può essere stabilita una ulteriore integrazione alla Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione allo scopo di completare il ripianamento finanziario di quest'ultima Cassa;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

In applicazione di quanto disposto al punto 5, lettera *e*) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi numero 15/1971 del 30 giugno 1971, di destinare, al ripianamento del deficit della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, una ulteriore integrazione di L. 750 milioni, da erogarsi per gradi a seconda delle occorrenze che saranno segnalate dalla predetta Cassa zucchero d'importazione, alla Cassa conguaglio zucchero.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(4347)

Provvedimento n. 2/1972 del 14 marzo 1972 - Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Ripristino, con modifiche, del provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che stabilisce la riduzione di alcune tariffe dell'energia elettrica, limitatamente ai territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1224, del 20 giugno 1969, che stabilisce la integrazione a titolo di rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione tariffaria prevista dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che dettarono la necessità di intervenire al fine di assicurare il normale svolgimento del servizio affidato alle imprese elettriche minori e ristabilire per le altre imprese elettriche la situazione economica che era stata raggiunta, nel piano dell'unificazione tariffaria, precedentemente all'emanazione della legge n. 1089 del 25 ottobre 1968;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche provvederà al rimborso dei minori introiti derivanti all'ENEL ed alle altre imprese elettriche dall'applicazione della riduzione tariffaria stabilita dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, limitatamente ai territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Tale rimborso sarà effettuato in base alle riduzioni tariffarie operate, con i criteri fissati dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sulla fatturazione relativa alle forniture per forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli, diversi dalla illuminazione, con potenza fino a 30 kW, effettuata in base alle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che hanno avuto inizio successivamente al 10 novembre 1971, data di entrata in vigore della legge n. 853/1971 e fino alle letture dei contatori effettuate a tutto il 31 dicembre 1980.

Il rimborso dei detti minori introiti sarà effettuato secondo le norme stabilite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 20 giugno 1969, n. 1224, con le seguenti integrazioni:

1) le imprese elettriche interessate che, fino al 31 dicembre 1970, non hanno presentato al fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche domanda di ammissione al rimborso dei minori introiti, secondo quanto stabilito dal citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1224, potranno essere ammesse al rimborso dei minori introiti conseguiti a seguito della riduzione tariffaria di cui alla fatturazione effettuata a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che hanno avuto inizio successivamente al 10 novembre 1971 sempre che presentino a detto fondo di compensazione la predetta domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora la domanda di cui sopra sia presentata al fondo di compensazione oltre il predetto termine, l'ammissione al rimborso decorre dalla fatturazione effettuata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Unitamente alla domanda di ammissione al rimborso, dovrà essere presentata una dichiarazione contenente la indicazione delle tariffe praticate prima e dopo l'applicazione del disposto della legge n. 1089/68 alle forniture per forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione, con potenza fino a 30 kW.

L'ENEL e le altre imprese elettriche che hanno a suo tempo presentato la domanda in questione, secondo quanto prescritto dal predetto provvedimento n. 1224, sono senz'altro ammesse al rimborso dei minori introiti di cui trattasi a partire dalla fatturazione effettuata come sopra indicato;

2) per ottenere il rimborso dei minori introiti conseguiti a seguito della riduzione tariffaria di cui alla fatturazione effettuata dall'inizio dell'applicazione della legge n. 853, del 6 ottobre 1971, ed il 31 dicembre 1972, l'ENEL e le altre imprese elettriche, sempre che sia stata presentata in tempo utile la domanda di ammissione, devono presentare al fondo di compensazione, entro il 31 marzo 1973, sotto pena di decadenza, la documentazione dimostrativa dei minori introiti relativi all'anzidetto periodo;

3) per ottenere il rimborso dei minori introiti relativi ai periodi successivi al 31 dicembre 1972, l'ENEL e le altre imprese elettriche, devono presentare al fondo di compensazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, sotto pena di decadenza, la documentazione dimostrativa dei minori introiti relativi all'anno precedente;

4) per quanto riguarda gli acconti bimestrali e semestrali sui predetti rimborsi, previsti dal citato provvedimento n. 1224, valgono, a partire dal 1° gennaio 1972, le norme e le scadenze periodiche previste dallo stesso provvedimento n. 1224.

L'integrazione a titolo di rimborso dei minori introiti derivanti all'ENEL ed alle altre imprese elettriche, non classificate tra le minori a norma del provvedimento n. 1224, sarà determinata ogni anno in proporzione dell'ammontare del residuo credito per minori introiti derivanti all'ENEL ed a ciascuna delle altre imprese, escluse le minori, dall'applicazione delle leggi numeri 1089/68 e 853/1971 e delle norme contenute nel presente provvedimento.

Restano ferme tutte le norme contenute nel provvedimento n. 1224 che non siano in contrasto col presente provvedimento.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
GAVA

(4348)

Provvedimento n. 3/1972 del 14 marzo 1972
Residui paraffinosi greggi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 12/1971 del 30 giugno 1971;

Considerato che la legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ha sottoposto i residui paraffinosi allo stesso regime doganale e fiscale previsto per l'olio combustibile denso, nei casi in cui sono usati direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni; impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1; impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) », sono sottoposti alla stessa disciplina di prezzo prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 12/1971 del 30 giugno 1971 per l'olio combustibile denso destinato a forni e caldaie quando:

a) sono usati direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni;

b) sono impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1;

c) sono impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
GAVA

(4349)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guido Cartoni Paladino console onorario del Nicaragua a Roma.

(3814)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3952, in data 17 febbraio 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativamente alla zona compresa tra via Fondi di Monastero e via S. Alessandro.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(4006)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1972, al registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 27, è stato respinto perchè infondato, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso notificato in data 5 maggio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Ancona ha chiesto l'annullamento della deliberazione n. 251, del 29 agosto 1968, con la quale la giunta comunale di Falconara Marittima (Ancona) ha prescelto un'area di proprietà dell'amministrazione provinciale predetta per la costruzione di una scuola elementare.

(3858)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12433, del 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 165, è stato accolto perchè fondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 26 marzo 1963 dal sig. Stincelli Domenico avverso la nota 12 gennaio 1963, n. 25088, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del predetto impiegato diretta ad ottenere la retrodatazione della formale assunzione in qualità di impiegato non di ruolo di 3ª categoria dal 20 aprile 1948 al 26 agosto 1946.

(3887)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-NU »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Congiu Pietro Michele, con sede in Nuoro, via Dante n. 5, già assegnataria del marchio di identificazione « 4-NU » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Nuoro.

(3816)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in provincia di Foggia

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione della fauna stanziale migratoria in località S. Severo nella provincia di Foggia di ha 3.400 i cui confini sono così delimitati:

Dall'abitato di San Severo per la statale n. 89 (via Apricena) - bivio strada che conduce a Poggimperiale al di qua del Candelaro fino alla statale n. 16-*bis* - incrocio statale n. 16 per San Paolo Civitate verso l'abitato di San Severo.

(3860)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 25 febbraio 1972 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì viene prorogata al 30 giugno 1972 ed il dott. Gastone Sbampato viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso ed in sostituzione del dott. Antonio De Matthaeis, dimissionario, nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1971 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(3859)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione di una nuova confezione per l'acqua minerale « Chiarella »

Con decreto n. 1228 del 16 febbraio 1972 la S.p.a. Acque minerali Val Menaggio, con sede in Plesio, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua oligominerale naturale nazionale denominata « Chiarella », di cui al decreto ministeriale n. 823 del 22 luglio 1964, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di mezzo litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali, per formato, colore, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 823 del 22 luglio 1964, ma avranno dimensioni di cm. 16,2 × 8,5.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il predetto decreto ministeriale n. 823.

(3998)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Società piemontese di archeologia e belle arti ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Torino del 14 settembre 1971 la società piemontese di archeologia e belle arti è stata autorizzata ad accettare un'eredità disposta dall'ing. Carlo Felice Bona, consistente in beni mobili per un valore presunto di L. 68.214.912.

(4005)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 225 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 1° dicembre 1969 dal prof. Di Giovanni Cesare avverso mancata attribuzione punteggio in graduatoria.

(3971)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 85, foglio n. 185, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Angelo Cusano avverso il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, per la parte in cui si disponeva la promozione in organico della signora Giorgi Vladimira nata Mariani.

(3975)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 242, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. De Marco Matteo, incaricato di stenografia, avverso la supplenza di 6 ore settimanali di stenografia conferita dal preside dell'Istituto tecnico commerciale di Trapani presso la sezione staccata di Castellammare del Golfo, al prof. Marcantonio Giacomo, che lo seguiva nella graduatoria di istituto.

(3823)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 253, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal prof. Michele Rizzi avverso la decisione del provveditorato agli studi di Matera emessa sul ricorso gerarchico dal medesimo Rizzi avanzato avverso l'attribuzione, nei suoi confronti, della qualifica di « valente » da parte del preside dell'Istituto tecnico industriale di Matera, per il servizio scolastico relativo all'anno 1966-67.

(3822)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 231 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 luglio 1969 dalla prof.ssa Visceglia Franco Anna avverso la decisione della commissione di cui al l'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Matera che respingeva l'istanza della ricorrente intesa ad ottenere la trasformazione in incarico triennale della supplenza conferitale dal preside del liceo scientifico di Matera.

(3972)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 66, è stato accolto limitatamente al motivo concernente il recupero degli assegni il ricorso straordinario prodotto in data 20 giugno 1966 dai professori Caracci Vito, Dominici Rampolla del Tindaro Ida, Bazzano Giuseppina, Barbieri D'Angelo Maria avverso la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 380 del 16 ottobre 1964 nonchè avverso i provvedimenti di recupero di somme indebitamente percepite da detti insegnanti.

(3973)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 85, foglio n. 186, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Carlo Coletti, avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1966, nella parte concernente la decorrenza della promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica.

(3974)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 336, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Pisani Lucio avverso il decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'esclusione del ricorrente dall'esame di idoneità per la promozione a ventiquattro posti di vice provveditore agli studi, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1968.

(3976)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 85, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giuseppe Cristofaro avverso il provvedimento ministeriale n. 10061-11119 del 1° agosto 1969.

(3977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 13 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	579,20	579,20	578,90	579,20	578,50	579,20	579,70	578,90	579,20	579,15
Dollaro canadese .	580,40	580,40	581 —	580,40	580,10	580,40	581,10	580,40	580,40	580,35
Franco svizzero	151,52	151,52	151,65	151,52	151,40	151,52	151,65	151,52	151,52	151,50
Corona danese .	83,50	83,50	83,65	83,50	83,40	83,50	83,60	83,50	83,50	83,50
Corona norvegese .	88,395	88,395	88,48	88,395	88,35	88,40	88,48	88,395	88,39	88,39
Corona svedese .	122,16	122,16	122,30	122,16	122 —	122,16	122,10	122,16	122,16	122,15
Fiorino olandese	182,46	182,46	182,40	182,46	182,30	182,45	182,45	182,46	182,46	182,45
Franco belga	13,211	13,2110	13,22	13,211	13,20	13,21	13,2175	13,211	13,21	13,20
Franco francese	115,30	115,30	115,58	115,30	115,40	115,30	115,35	115,30	115,30	115,30
Lira sterlina .	1529,70	1529,70	1529,75	1529,70	1529 —	1529,70	1531 —	1529,70	1529,70	1529,70
Marco germanico .	183,50	183,50	183,50	183,50	183,30	183,50	183,49	183,50	183,50	183,45
Scellino austriaco	25,2875	25,2875	25,31	25,2875	25,28	25,28	25,25	25,2875	25,28	25,28
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,60	21,60	21,50	21,60	21,62	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,99	8,9900	8,8350	8,99	8,79	8,90	8,985	8,99	8,99	8,95

Media dei titoli del 13 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,725
» 5 % (Città di Trieste)	94,60
» 5 % (Beni esteri)	94,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,325
» 5,50 % » » 1968-83	91,95
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1972

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	579,45
Dollaro canadese	580,75
Franco svizzero	151,585
Corona danese	83,55
Corona norvegese	88,437
Corona svedese	122,13
Fiorino olandese	182,455
Franco belga	13,214
Franco francese	115,325
Lira sterlina	1530,35
Marco germanico .	183,495
Scellino austriaco .	25,269
Escudo portoghese	21,61
Peseta spagnola	8,987

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano e del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli.

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma);

2) il sig. Edmondo Troiani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1972

Il governatore: CARLI

(3871)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 febbraio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria, l'avv. Guido De Bartolomeis è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3872)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esami per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 3, 4, 5 maggio 1972 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare uguale 10/10;
visus monoculare uguale 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e la ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione ne consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgeranno in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo **1972**
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 7

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

(Decreto ministeriale 12 marzo 1952)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esami orali			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1) . .	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatoria, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

DIRITTO CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizione del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazione - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale;

b) Il diritto marittimo ed il codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (institore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori);

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione - Società cooperative - Mutua d'assicurazione;

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti;

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali;

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni;

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (cheque) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società;

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta;

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale; *a*) Diritto internazionale e diritto interno; *b*) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno; *c*) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale; *a*) Subbiettività giuridica internazionale; *b*) Società internazionale generale e particolare; *c*) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale; a) Organi individuali e organi collettivi; *b*) Organi di funzione; *c*) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale; *a*) Concetto e fattori costitutivi; *b*) Elementi accessori; *c*) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª: *a*) Atto illecito internazionale, concetto; *b*) Responsabilità per l'atto illecito internazionale; *c*) Conseguenza dello atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica: *a*) Trattative tra le parti; *b*) Trattative per intromissioni di terzi; *c*) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite: *a*) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza; *b*) Il consiglio economico e sociale; *c*) Il consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia: *a*) Organizzazione; *b*) Competenza; *c*) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari;

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato;

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso;

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale - L'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato;

b) La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena;

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause; *b*) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali;

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie;

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali;

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe;

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª — Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive;

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta;

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso;

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie;

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato;

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e **non disponibili**.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del Tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello della domanda
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . . nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato M.M. - ruolo normale - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) . ., di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . nell'anno accademico . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare . (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . .

Allego una fotografia su carta da bollo da L. 500 con firma autenticata.

. lì .
(data)

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4130)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 7 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1971, registro n. 10 Difesa - pers. civ., foglio n. 343, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » qualificato.

(4287)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 7 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1971, registro n. 27 Difesa - pers. civ., foglio n. 9, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » qualificato.

(4288)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 7 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 28 Difesa - pers. civ., foglio n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coibentatore » specializzato.

(4289)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 119/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Firenze è composta come segue:

Membri:

Fiorentini dott ing. Luigi, ispettore capo;
Manfriani Pietro, capo tecnico superione;
Buchignani Franco, capo tecnico superiore;
Rogai Basilio, capo tecnico superiore.

Segretario:

Mannelli Ugo, segretario superiore.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(3864)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubbilco concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Firenze è composta come segue:

Membri:

Del Monte dott. Ugo, ispettore principale;
Chiti Valerio, segretario superiore 1ª classe;
Ignesti Luigi, capo deposito superiore;
Pieroni Mario, segretario superiore.

Segretario:

D'andrea dott. Antonio, segretario.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il direttore generale: BORDONI

(3863)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 456/67 in data 12 giugno 1967 con cui si bandiva pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio S. Pancrazio Salentino-Sandonaci, vacante al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 207 del 18 gennaio 1968, modificato con decreto pari numero dell'11 dicembre 1971, relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla commissione suddetta;

Riconosciuta la regolarità degli atti e ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio S. Pancrazio Salentino-Sandonaci, vacante al 30 novembre 1966:

1. Rini Romualdo . . . . punti 55,63
2. Di Leo Nicola . . . . » 50,86

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Brindisi, dell'ufficio veterinario provinciale di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 23 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: DI LEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 600 del 23 febbraio 1972 con cui si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio S. Pancrazio Salentino-Sandonaci, vacante al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui alla premessa il dott. Romualdo Rini.

Il presidente del consorzio veterinario S. Pancrazio Salentino-Sandonaci è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Brindisi, dell'ufficio veterinario provinciale di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 23 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: DI LEO

(3867)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1972, n. **1**.

Bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*ediz. spec.*) *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1972)

(3189)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.